



**UNIONE EUROPEA**

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



**AVVISO  
PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI ABILITATI  
ad erogare le attività di ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO dei giovani iscritti a  
Garanzia Giovani**

**riferito all'iniziativa denominata**

**YOUTH GUARANTEE**

***"Piano di attuazione per l'occupazione giovanile  
della Provincia autonoma di Trento" (scheda 3) approvato con deliberazione  
della Giunta provinciale n. 807 di data 26 maggio 2014 e s.m.***

**Premessa**

Il presente avviso costituisce attuazione:

- delle conclusioni della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 final di data 12 marzo 2013 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;
- delle indicazioni della comunicazione COM (2013) 447 di data 19 giugno 2013 "Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile";
- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) N. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 "relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in particolare del suo capo IV rubricato "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- della circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 4 luglio 2014, prot. n. 25537;
- della deliberazione della Giunta provinciale n. 666 di data 28 aprile 2014 e s.m., avente per oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e Provincia autonoma di Trento per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, autorizzazione alla stipula della stessa" con i relativi allegati;

- della deliberazione della Giunta provinciale n. 807 di data 26 maggio 2014, avente per oggetto *"Approvazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" nell'ambito del Piano italiano della Garanzia Giovani dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile* di seguito denominato "Piano GG" e s.m.;

La normativa e le disposizioni amministrative nazionali e provinciali di riferimento sono quelle riferite alle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, in particolare:

- Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale";
- deliberazione della Giunta provinciale di data 28 luglio 2014 n. 1274 e s.m., avente ad oggetto: "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani", di seguito denominati anche più semplicemente "Criteri attuativi GG";
- Decreto legislativo 276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- deliberazione della Giunta provinciale di data 24 maggio 2013, n.968 avente oggetto "Linee per il potenziamento della rete provinciale dei Servizi per il lavoro e disciplina dell'accreditamento in ambito provinciale ai sensi dell'art. 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n.19";
- deliberazione della Giunta provinciale di data 17 aprile 2014, n. 607 avente oggetto "Rete provinciale dei servizi per il lavoro. Approvazione degli standard di qualità delle prestazioni e delle competenze richieste, dei criteri generali di erogazione dei finanziamenti, dei titoli di acquisto e di rendicontazione finanziaria e dei requisiti gestionali e professionali per ottenere l'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro.";
- determinazione del Servizio Europa di data 21 dicembre 2017, n. 207 *"Approvazione della "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI ABILITATI AD EROGARE LE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI" a valere sul Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani – Accompagnamento al Lavoro – Percorso F".*

## **1. Finalità**

La Provincia autonoma di Trento intende favorire e facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro offrendo loro un valido supporto, da parte di un Soggetto qualificato, per la ricerca di un'opportunità lavorativa, di un colloquio di lavoro e infine dell'inserimento in azienda.

Il presente Avviso è pertanto finalizzato alla costituzione di un Elenco provinciale di soggetti qualificati, titolati ad erogare le attività di "Accompagnamento al lavoro" previste nel "Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 807 di data 26 maggio 2014 e s.m. (scheda 3).

Ai soggetti in elenco sarà richiesto di attivare una serie di interventi volti a:

1. ricercare opportunità lavorative presso il sistema della domanda di lavoro, organizzare e gestire colloqui di lavoro e promuovere il profilo del giovane presso le imprese al fine di sostenerne la collocabilità (*scouting* delle opportunità occupazionali);
2. svolgere attività di informazione e orientamento del giovane fino al suo ingresso in azienda attraverso un'attività altamente specializzata e personalizzata con una valutazione stringente delle reali opportunità del giovane (*matching* rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane e opportunità del contesto);
3. supportare il giovane attraverso la sua presentazione presso le strutture imprenditoriali potenzialmente ospitanti, ricercare le condizioni - anche contrattuali, più convenienti ad entrambe le parti e definire un progetto specifico coerente con il pregresso dell'utente e le opportunità del contesto (*tutoring* del giovane).

Da tale intervento ci si attende la costituzione, a favore dei giovani interessati, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o in somministrazione o in apprendistato.

Il servizio sarà remunerato sulla base dei criteri stabiliti al successivo paragrafo 9: a risultato, in relazione al tipo e durata di contratto di assunzione e al grado di profilazione del giovane occupato.

## **2. Risorse**

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle attività della misura "Accompagnamento al lavoro" ammonta complessivamente ad euro 200.000,00 a valere sulle risorse del "Piano GG". Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di rimborso come meglio precisato al successivo paragrafo 13.

L'Amministrazione potrà integrare tale importo, in base alle risorse finanziarie a disposizione e in relazione ai dati di monitoraggio complessivi di volta in volta rilevati a garanzia del buon andamento dell'azione di inserimento lavorativo messa in campo, entro i termini di validità del presente Avviso.

## **3. Soggetti titolati a effettuare domanda di iscrizione nell'elenco provinciale**

Possono presentare domanda di iscrizione nell'"Elenco provinciale dei soggetti abilitati ad erogare le attività di accompagnamento al lavoro dei giovani iscritti a Garanzia Giovani" (di seguito più semplicemente denominato "Elenco provinciale dei soggetti abilitati") di cui al presente avviso, esclusivamente i Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in Provincia autonoma di Trento, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale di data 24 maggio 2013, n.968 e della deliberazione della Giunta provinciale di data 17 aprile 2014, n. 607;

Possono fare domanda solo soggetti in modalità individuale: la presentazione di domande di partecipazione da parte di raggruppamento di imprese comporterà l'inammissibilità della domanda.

Non possono presentare domanda i soggetti che:

- abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che comunque abbiano attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento, che abbiano esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione;

nella domanda di iscrizione il Soggetto dichiarerà di possedere tale requisito sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; nel caso tale dichiarazione risulti mendace, il Soggetto che abbia violato tale norma verrà cancellato definitivamente dall'"*Elenco dei soggetti abilitati*", sarà tenuto alla restituzione delle somme erogate sulla base del presente Avviso, avrà inoltre il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione degli stessi (art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.);

- non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi e rispettato la normativa antimafia (decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.).

Il soggetti richiedenti dovranno rispettare i requisiti previsti dalla normativa provinciale di concessione dell'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro. Il venir meno dei requisiti richiesti che comporti la sospensione o la revoca dell'accreditamento disposta dai competenti organi provinciali sulla base della suddetta normativa, comporterà anche la sospensione o la cancellazione dall'"*Elenco provinciale dei soggetti abilitati*" di cui al presente Avviso.

#### **4. Modalità di presentazione della domanda di abilitazione**

I Soggetti di cui al paragrafo 3 che intendono iscriversi nell'"*Elenco provinciale dei soggetti abilitati*" dovranno compilare apposita domanda. Il modello è disponibile sul sito web della Provincia all'indirizzo [www.fse.provincia.tn.it](http://www.fse.provincia.tn.it) – Organismi pubblici e privati – Opportunità di finanziamento avvisi e bandi - Avvisi Garanzia Giovani. La domanda è soggetta a marca da bollo di 16 euro ad eccezione dei soggetti esentati per legge i quali dovranno segnalare sul modello i motivi dell'esenzione.

La domanda effettuata dal Soggetto, nella quale lo stesso dichiara di possedere i requisiti per potere erogare l'attività, varrà per tutte le sedi operative accreditate dai competenti organi provinciali situate in provincia di Trento. Eventuali modifiche (es: aggiunte o eliminazioni) effettuate dagli organi preposti avranno effetti anche sull'Elenco di cui al presente Avviso.

La domanda di abilitazione, unitamente a copia di un documento di identità, può essere:

- consegnata a mano alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Europa - Via Gilli, 4 – V piano – 38121 Trento facendosi rilasciare ricevuta di consegna;
- inviata allo stesso indirizzo tramite servizio postale esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante);
- inviate tramite PEC all'indirizzo [serv.europa@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.europa@pec.provincia.tn.it) (farà fede la data e l'ora di invio); i documenti possono essere firmati digitalmente o in maniera autografa. Nel caso la documentazione sia inviata tramite PEC, la marca da bollo deve risultare dalla scansione della domanda di finanziamento oppure l'ente deve indicare gli estremi della stessa (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre) all'interno del testo della mail/lettera accompagnatoria.

I documenti dovranno essere firmati, dal legale rappresentante dell'organismo presentatore o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l'organismo presentatore).

## **5. Termini di presentazione delle domande di abilitazione**

Le domande di abilitazione devono essere presentate, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed entro **il giorno 16 febbraio 2018 ore 12.30.**

Le domande pervenute oltre tale termine risulteranno inammissibili.

## **6. Procedimento di abilitazione**

Il Servizio Europa comunicherà al Soggetto richiedente l'avvio del procedimento di istruttoria della domanda ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. recante "*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*".

Il procedimento dovrà concludersi entro 45 giorni dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Il Servizio Europa effettuerà la verifica della completezza e la conformità delle informazioni dichiarate. In caso di incompletezza della domanda o di mancanza della sottoscrizione o di sottoscrizione di persona non titolata, il Servizio Europa assegnerà al richiedente un termine di 10 giorni lavorativi per completare gli aspetti carenti. Qualora tali integrazioni non vengano prodotte nei termini sopraindicati o siano prodotte in maniera carente, la domanda sarà rigettata.

L'esito del procedimento sarà approvato dal Dirigente del Servizio Europa, comunicato al Soggetto richiedente e pubblicato nel sito internet [www.fse.provincia.tn.it](http://www.fse.provincia.tn.it) nell'area organismi pubblici e privati – elenco soggetti abilitati accompagnamento al lavoro. In tale area verrà inoltre pubblicato l'Elenco provinciale dei Soggetti abilitati ad attuare gli interventi di accompagnamento al lavoro dei giovani iscritti a Garanzia Giovani ai fini .

L'inserimento nel suddetto Elenco non conferisce alcun diritto in merito all'effettiva erogazione del rimborso di cui ai paragrafi 9 e 13, che è subordinato al positivo esito delle verifiche che saranno operate dall'Amministrazione.

## **7. Gestione delle attività e oggetto dell'intervento**

Solo dopo la comunicazione di avvenuta iscrizione nell'"*Elenco dei soggetti abilitati*" il Soggetto potrà dare inizio alle attività riferite all'accompagnamento al lavoro dei giovani iscritti a Garanzia giovani: non risulta pertanto rimborsabile qualsiasi attività effettuata precedentemente a tale comunicazione.

Al Soggetto abilitato saranno comunicate le credenziali e l'indirizzo per l'accesso al sistema informativo che sarà utilizzato per la gestione delle attività di accompagnamento.

Rientrano nel servizio di accompagnamento al lavoro le seguenti attività:

- ricerca delle opportunità occupazionali più adatte al giovane;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- organizzazione e/o gestione di colloqui tra il giovane e l'impresa;
- supporto organizzativo e motivazionale nel percorso di collocamento;
- selezione delle candidature da sottoporre alle imprese;
- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;

- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento in azienda;
- assistenza nella fase di preselezione e nella definizione del progetto formativo legato all'apprendistato;
- assistenza nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato.

Il Soggetto abilitato sceglierà quali delle attività sopraelencate effettuare a favore del giovane tenendo conto delle caratteristiche e aspettative dello stesso.

## **8. Destinatari degli interventi**

Destinatari degli interventi sono circa 250 giovani neet che abbiano i requisiti di seguito specificati:

### a) requisiti generali previsti dal Programma Garanzia Giovani:

- regolare iscrizione al Programma Garanzia Giovani ([www.garanzia giovani.com](http://www.garanzia giovani.com)),
- sottoscrizione di un apposito Patto di Servizio, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, presso un Centro per l'Impiego della Provincia autonoma di Trento;
- età compresa tra i 15 e i 29 anni (fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età).
- condizione di "disoccupato" ai sensi della vigente normativa.
- non essere inseriti in un percorso di istruzione o formazione o tirocinio;
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;
- essere residente in una delle regioni/provincia autonoma ammesse a partecipare al Programma Garanzia Giovani;

### b) requisiti particolari previsti dall'intervento:

- avere già concluso (anche per ritiro o perdita dei requisiti) un percorso A, B, D o E del "Piano GG" e siano trascorsi 60 giorni dalla conclusione (anche per ritiro) di tale altro percorso;
- avere compiuto 16 anni e aver assolto l'obbligo scolastico;
- non avere già beneficiato del servizio di Accompagnamento al lavoro a valere sul presente avviso, fatto salvo il caso di licenziamento del giovane per giustificato motivo oggettivo ad egli non imputabile (art 3 Legge. 604/1996).

Il requisito generale dell'età che deve essere posseduto all'atto della registrazione al Programma Garanzia Giovani, gli altri requisiti sopra richiamati quali lo stato occupazionale, il non essere inserito in un percorso di istruzione, la residenza, la cittadinanza e i requisiti particolari saranno controllati, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva, dal Centro per l'Impiego all'atto della stipula del Patto di servizio. La rinuncia o il rifiuto ingiustificato alla misura comporta la decadenza del giovane da ogni beneficio e la cancellazione dal Programma Garanzia Giovani.

Trascorsi quindi 60 giorni dalla conclusione di altro Percorso Garanzia Giovani, il giovane, ancora in possesso dei requisiti di Garanzia Giovani, deve verificare la corretta chiusura informatica del percorso precedente presso il Centro per l'impiego, rieffettuare regolare iscrizione al Programma Garanzia Giovani sul sito [www.garanzia giovani.com](http://www.garanzia giovani.com) e prendere appuntamento con il competente Centro per l'impiego per sottoscrivere il Patto di servizio relativo alla misura di Accompagnamento al lavoro.

Il Centro per l'impiego rilascerà al giovane il Patto di servizio con l'elenco delle società

abilitate all'esecuzione dell'attività. Il giovane potrà rivolgersi, a sua discrezione, a qualsiasi società presente nell'elenco.

Il giovane dovrà decidere di avvalersi del servizio di un solo Soggetto abilitato e presente nell'elenco, consegnando copia del patto di servizio. Qualora il giovane si rivolga a più soggetti, egli verrà assegnato al Soggetto che per primo abbia inserito il protocollo del patto di servizio nel sistema informativo di gestione dell'attività. Il sistema informativo, confermerà l'avvenuta presa in carico attraverso un elenco stampabile da sistema e non permetterà ad altri soggetti di riagganciare il nominativo del ragazzo.

Il giovane avrà 30 giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio per scegliere il Soggetto abilitato da incaricare dell'attività, trascorso tale termine, la candidatura del giovane risulta non più accettabile da parte dell'ente abilitato.

## **9. Criteri di ammissibilità delle attività e parametri di costo**

Al Soggetto abilitato è corrisposto dall'Amministrazione un rimborso dell'attività per il servizio di accompagnamento in base ai parametri di costo e di attuazione sotto riportati:

- il rimborso delle attività è riconosciuto a costi standard, al raggiungimento del risultato ed è calcolato in funzione della tipologia e durata del contratto di lavoro sottoscritto dal giovane e della sua profilazione come specificato alla lettera a) "PARAMETRI DI COSTO";
- il rimborso dell'attività è inoltre legato all'erogazione di ore di servizio coerenti con la tabella di cui alla lettera b) "PARAMETRI DI ATTUAZIONE" .

L'importo corrisposto comprende sia le attività di front office (colloqui, assistenza personalizzata, definizione del piano di inserimento), sia le attività di back office finalizzate alla ricerca della collocazione del giovane iscritto alla Garanzia Giovani.

### **a) Parametri di costo**

Per risultato si intende l'instaurazione del rapporto di lavoro secondo una delle fattispecie contrattuali di seguito indicate.

Gli importi rimborsabili sono definiti in funzione:

- della categoria di profilazione del giovane: è calcolata automaticamente al momento del primo colloquio del giovane presso il CPI e consiste nell'attribuzione del singolo giovane ad una delle 4 fasce di svantaggio individuate sulla base delle sue caratteristiche anagrafiche e professionali: età, genere, titolo di studio, condizione occupazionale un anno prima, regione e provincia ove ha sede il servizio competente che ha preso in carico il giovane, permanenza nel territorio italiano. Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce:
  - utenti con svantaggio basso;
  - utenti con svantaggio medio;
  - utenti con svantaggio alto;
  - utenti con svantaggio molto alto.
- del tipo e della durata del contratto.

Si riporta la tabella relativa all'importo dei rimborsi erogabili per la misura "Accompagnamento al lavoro" del "Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 dicembre 2016, n. 2244 e s.m..

Per ottenere il rimborso, i contratti sottoscritti dovranno avere le durate minime indicate in

tabella, la durata minima può essere raggiunta anche attraverso proroghe dello stesso contratto, nello specifico:

IMPORTI PER INDICE DI PROFILAZIONE				
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	600	800	1.000	1.200

Coerentemente con quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *"il rimborso spetta alla stipula del contratto, essendo relativo alle attività di scouting e incrocio domanda-offerta che precedono l'assunzione"*.

Gli estremi del contratto di lavoro sottoscritto dovranno essere comunicati all'Amministrazione al fine di avere il rimborso dell'attività.

L'Azienda che assumerà il giovane potrà usufruire del bonus occupazionale previsto dalla scheda 9 del Programma Garanzia Giovani gestito dall'INPS per conto delle Regioni/Provincia autonoma di Trento.

Non daranno diritto al riconoscimento del rimborso dell'attività di "Accompagnamento al lavoro":

- gli interventi che non portano alla sottoscrizione in un contratto di lavoro da parte del giovane così come definito nel presente paragrafo;
- la trasformazione del tirocinio effettuato attraverso Garanzia Giovani in contratto di lavoro presso lo stesso Soggetto ospitante (conformemente a quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Nota del 04.07.2014 Protocollo n. 25537);
- la trasformazione di un contratto di lavoro pre-esistente presso lo stesso datore di lavoro;
- per le agenzie per il lavoro che usufruiscono del presente riconoscimento economico in caso di assunzioni con contratti di somministrazione, è fatto divieto di cumulo con il bonus occupazionale previsto dalla scheda 9 del Programma Garanzia Giovani gestito dall'INPS per conto delle Regioni/Provincia autonoma di Trento, a meno che l'agenzia per il lavoro non dimostri in fase di rendicontazione di aver trasferito tale bonus all'impresa utilizzatrice.

## b) Parametri di attuazione

La durata oraria dell'accompagnamento che il Soggetto abilitato è tenuto a erogare per ogni singolo giovane è variabile in funzione della tipologia/durata di contratto e del livello di profilatura del giovane.

Le ore di servizio da erogare comprendono sia le ore in presenza del giovane (front office: tutoring e job coaching), sia le ore di back office finalizzate alla ricerca della collocazione del giovane. Per ogni singolo giovane, almeno il 40% delle ore previste è da erogare in modalità front office.

Di seguito sono indicate per tipologia di contratto e per fascia di profilazione, le durate del servizio in termini di ore ritenute idonee:

ORE PER INDICE DI PROFILAZIONE				
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	22	30	37	44
Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	15	19	24	30
Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	9	12	15	18

Si precisa che, ai fini del rimborso, le ore previste per tipologia di contratto ed indice di profilazione devono risultare interamente svolte e dovrà essere rispettata la percentuale di ore effettuata in front office di almeno il 40% delle ore. In caso contrario **l'Amministrazione provvederà ad una riduzione del rimborso in proporzione al numero di ore non effettuate.**

#### 10. Attività di accompagnamento al lavoro.

La modulistica di supporto alla gestione delle attività e la guida alla procedura informatica sono consultabili sul sito internet del Servizio Europa [www.fse.provincia.tn.it](http://www.fse.provincia.tn.it) Area Avvisi e Bandi - Garanzia Giovani.

I Soggetti abilitati dovranno prendere in carico i giovani ai quali il Centro per l'impiego della Provincia di Trento ha rilasciato il Patto di servizio per la fruizione della misura 3 - "Accompagnamento al lavoro". Esse non potranno accettare la candidatura di giovani se sono trascorsi più di 30 giorni dalla sottoscrizione del patto stesso o che questo non sia stato rilasciato da un Centro per l'impiego della Provincia di Trento.

Ai giovani dovranno essere forniti uno o più servizi di cui al paragrafo 7.

I soggetti abilitati avranno tempo 4 mesi per concludere l'attività da quando il ragazzo viene inserito nel sistema informativo; ciò significa che il ragazzo deve avere sottoscritto un contratto di lavoro pertinente entro 4 mesi dalla presa in carico da parte del Soggetto abilitato.

Il Soggetto abilitato è tenuto a esaminare ogni candidatura pervenuta senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio pena la decadenza dello stesso dall'"Elenco dei soggetti abilitati" di cui al presente Avviso.

Il Soggetto abilitato dovrà concordare con il giovane in forma scritta il profilo/i professionale/i ricercato/i, le mansioni corrispondenti, l'area territoriale di disponibilità, la/e tipologia/e di contratto, l'orario e la retribuzione minima accettata. Il giovane si impegnerà ad accettare proposte di inserimento lavorativo che rispettano le condizioni preconcordate. Il giovane che non accetti un'offerta di lavoro avente le caratteristiche preconcordate sarà segnalato all'Amministrazione e decadrà da ogni beneficio relativo al Patto di servizio sottoscritto nonché sarà cancellato dal Programma Garanzia Giovani.

I contatti e gli accordi con il lavoratore devono essere tracciabili e documentabili pena il non riconoscimento del rimborso previsto.

Le ore di front office vanno annotate su un registro delle presenze che deve essere compilato in occasione di ogni colloquio/incontro con il giovane, firmato dal giovane e controfirmato dall'operatore.

Il Soggetto attuatore deve utilizzare i registri consegnati dall'Amministrazione; la loro funzione è quella di consentire la documentazione dell'attività effettuata. I registri dovranno essere pertanto compilati contestualmente alla realizzazione del servizio in ogni loro parte, conservati sotto responsabilità del Soggetto abilitato e consegnati all'Amministrazione in sede di richiesta di rimborso. Nel caso il registro sia sprovvisto di una o entrambe le firme, dell'ora di inizio e/o fine attività, abbia correzioni che non consentano la leggibilità o che pregiudichino la certezza dell'effettivo svolgimento dell'attività, le ore corrispondenti non verranno riconosciute.

Le ore effettuate in back office devono essere invece annotate in uno o più timesheet compilati a cura di ciascun operatore che effettua l'attività e consegnate all'Amministrazione.

Alla fine del percorso al giovane è rilasciata un'Attestazione riportante il tipo di servizio usufruito, il periodo di svolgimento e una sintesi del percorso svolto riportando:

- numero ore svolte,
- contenuti delle attività specifiche realizzate,
- offerte di lavoro effettuate al giovane,
- obiettivi a breve, medio e lungo termine individuati dal giovane,
- eventuali criticità emerse.

Sarà cura del Soggetto attuatore tenere copia dell'Attestazione rilasciata al giovane sottoscritta per avvenuta consegna dal giovane stesso.

Al termine delle attività, il Soggetto abilitato deve inserire nel sistema informativo il tipo di risultato ottenuto.

Nell'esecuzione delle attività, il Soggetto abilitato e accreditato ai servizi al lavoro in provincia di Trento, dovrà avvalersi di risorse professionali previste dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale di Trento di data 17 aprile 2014, n. 607. Il rispetto di detto vincolo verrà verificato, anche a campione, dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento che applicherà le eventuali sanzioni previste dall'art. 13 della deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968. Le attività effettuate da personale non idoneo non verranno riconosciute.

Il Soggetto abilitato deve svolgere le attività oggetto di accreditamento con propri mezzi e risorse, non essendo possibile delegarne la realizzazione ad altri. Le attività eventualmente delegate ad altro Soggetto non verranno riconosciute; nel caso di soggetti accreditati a livello provinciale sono inoltre fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla deliberazione di data 17 aprile 2014, n. 607.

Qualora il Soggetto abilitato rifiuti la presa in carico di un giovane verrà sospeso dall'elenco di cui al presente Avviso per un periodo di 12 mesi.

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., il Soggetto accreditato, non può concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non può attribuire incarichi, per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione. Nel caso di violazione di tale norma, il Soggetto verrà cancellato definitivamente dall' "Elenco dei soggetti abilitati", sarà tenuto alla restituzione delle somme erogate sulla base del presente Avviso, avrà inoltre il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione degli stessi.

Nel caso in cui al Soggetto abilitato venga sospeso o revocato l'accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro di cui alla delibera di data 24 maggio 2013, n. 968, verranno applicate le sanzioni previste dalle rispettive normative. Nel caso di accreditamento provinciale verrà applicato quanto previsto dall'art. 13 dell'allegato della deliberazione di data 24 maggio 2013, n. 968.

Nel rispetto del divieto di cumulo, il Soggetto abilitato deve garantire che le attività per cui presenta domanda di rimborso non siano oggetto di ulteriori contributi o finanziamenti.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto accreditato, potrà procedere al blocco dei rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.

### **13. Modalità di erogazione del contributo**

Il rimborso delle attività realizzate è riconosciuto, secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili; il finanziamento verrà determinato sulla base dei parametri di costo e di attuazione sopra descritti.

Gli importi sono erogati dall'Amministrazione in regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA ex comma 3 art. 2 del D.P.R. 633/72.

Il Soggetto abilitato può presentare domanda di rimborso degli interventi riferiti ai giovani per cui abbia completato le attività di accompagnamento e perfezionato un rapporto di lavoro con i requisiti previsti.

Per ottenere il contributo l'ente deve presentare all'Agenzia del Lavoro la seguente documentazione:

1. domanda di rimborso nella quale si richiede il pagamento degli importi riferiti a uno o più utenti e contenente i riferimenti delle tipologie di contratti sottoscritti;
2. relazione di esecuzione contenente la descrizione analitica dei servizi erogati per ciascun utente;
3. prospetto e timesheet riferiti alle attività rendicontate;
4. solo nel caso siano stati effettuati all'estero copia dei contratti di lavoro sottoscritti dai giovani;

Per quanto riguarda i contratti sottoscritti in Italia, il Soggetto abilitato deve indicare nella domanda esclusivamente i riferimenti degli stessi senza produrre copia. L'Amministrazione si riserva però la facoltà di richiederne copia qualora le informazioni necessarie alla verifica non siano presenti nel sistema informativo provinciale.

Nella domanda di rimborso, il Soggetto accreditato assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate.

La documentazione, unitamente a copia di un documento di identità del legale rappresentate, devono essere:

- consegnate a mano all'Agenzia del Lavoro – Ufficio formazione e sviluppo dell'occupazione – III piano – via Guardini, 75 – 38121 Trento facendosi rilasciare ricevuta di consegna;
- o inviate allo stesso indirizzo tramite servizio postale;
- o inviate tramite PEC all'indirizzo [formazione.adl@pec.provincia.tn.it](mailto:formazione.adl@pec.provincia.tn.it); in tale caso i documenti possono essere firmati digitalmente o in maniera autografa.

Non saranno finanziate le domande di rimborso:

- pervenute all'Agenzia del Lavoro dopo **venerdì 3 agosto 2018**;
- pervenute prima dell'inserimento del Soggetto nell'elenco di cui al presente Avviso o facenti riferimento ad attività effettuate dallo stesso precedentemente alla comunicazione di inserimento in detto elenco;
- presentate da soggetti non inseriti nell'“Elenco provinciale dei soggetti abilitati”;
- relative all'assunzione di giovani non iscritti alla Garanzia Giovani;
- relative a giovani con patto di servizio non rilasciato da un Centro per l'impiego della Provincia di Trento e/o non riferito alla misura di “Accompagnamento al lavoro”;
- relative alle assunzioni effettuate prima della data di pubblicazione del presente Avviso;
- presentate prima della conclusione dell'attività di accompagnamento del giovane (con il perfezionamento di un contratto di lavoro con i requisiti previsti dal paragrafo 9);
- relative a giovani il cui servizio risulti attivato oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione del patto di servizio;
- relativi a giovani il cui contratto di lavoro non sia stato stipulato entro 4 mesi dalla presa in carico.

Nel caso le domande di rimborso siano:

- prive in tutto o in parte delle informazioni previste e della documentazione richiesta;
- prive della firma del legale rappresentante,

l'Amministrazione richiederà la regolarizzazione delle stesse assegnando un termine di 15 giorni lavorativi. Trascorsi tali termini senza che il Soggetto abbia regolarizzato, la richiesta o parte della stessa, non verrà liquidata.

Per le attività per cui non verrà prodotta documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (timesheet e prospetti) non verrà riconosciuto il rimborso.

Al termine della verifica l'Agenzia del Lavoro richiederà al Soggetto richiedente di emettere nota fuori campo IVA (“Regime di esclusione dal campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. A) del DPR 633/72 e s.m.i”) indirizzata alla suddetta Agenzia, recante i riferimenti del Soggetto abilitato, del PON IOG e della misura 3 – Accompagnamento al lavoro e riportare il codice CUP che assegnato dall'Agenzia del Lavoro.

Il Soggetto abilitato dovrà indicare inoltre gli estremi del conto bancario sul quale intende ricevere il pagamento.

Il pagamento verrà effettuato solo nel caso il DURC del Soggetto risulti regolare. Nel caso di documento irregolare, l'Amministrazione può trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza, pagandolo direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali.

#### **14. Vigilanza e controlli**

Ai fini della regolarità sulle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli on desk e sul posto riguardanti:

- controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle attività a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato.

I soggetti abilitati in qualità di beneficiari del finanziamento dovranno dotarsi di un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile.

I soggetti abilitati coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche, che gli organi di controllo dell'Unione europea, nazionali e provinciali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai beneficiari attuatori degli interventi ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini dei controlli; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione stessa.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento europeo, nazionale o provinciale, nonché dal presente Avviso.

Tutta la documentazione di progetto, non consegnata all'Amministrazione con la domanda di rimborso dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto abilitato per un periodo di 10 anni o termine superiore se previsto ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi dell'Unione Europea o nazionali preposti.

#### **15. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **16. Informazioni**

Per informazioni sarà possibile rivolgersi ai numeri 0461-491200 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure richiedere un appuntamento presso il Servizio Europa, contattando i già richiamati numeri telefonici o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [serv.europa@provincia.tn.it](mailto:serv.europa@provincia.tn.it).